

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 59

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, PREARO, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEIO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le varie leggi concernenti la concessione di provvidenze in favore di aziende agricole danneggiate da calamità atmosferiche si innestano tutte al cippo, ancora valido, della legge 21 luglio 1960, n. 739, che — fino all'epoca in cui venne promulgata — può considerarsi il testo unico dei numerosi provvedimenti che avevano accompagnato in questo dopoguerra il preoccupante succedersi di eventi alluvionali.

Le provvidenze della legge 21 luglio 1960, n. 739, consistono nella concessione di contributi in capitale per il ripristino delle aziende e la ricostruzione di scorte e di capitali di conduzione, nonché la concessione di prestiti di esercizio, lo sgravio di imposte, la sospensione dei contributi unificati, lo sgravio di contributi di bonifica, la ratizzazione di prestiti e la sospensione e proroga dei mutui di miglioramento. Nel quadro delle provvidenze portate dalla 739 rientrano altresì le sovvenzioni del Ministero dell'interno agli Enti comunali di assistenza per il pagamento di contributi di malattia che fanno carico ai coltivatori diretti.

Al verificarsi di calamità naturali successive alla data di entrata in vigore della legge

21 luglio 1960, n. 739, le provvidenze della legge stessa vennero prorogate, modificate e integrate da altri provvedimenti legislativi e precisamente:

legge 20 ottobre 1960, n. 1254, concernente, in particolare, la concessione di provvidenze contributive e creditizie (al relativo finanziamento si provvede, tra l'altro, con un arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro). Questa legge innova la 739 in quanto consente agli Istituti di credito di operare anche con mezzi propri, e lo Stato interviene con tassi agevolati;

legge 14 febbraio 1964, n. 38, che assume notevole importanza nella parte relativa alle provvidenze creditizie ponendo in condizione gli Istituti di credito di operare con maggiore speditezza nello svolgimento delle operazioni attraverso anticipazioni agli istituti stessi (articolo 3) assumendosi lo Stato, come già per la n. 1254, la differenza tra il costo delle operazioni e il tasso agevolato. Notevole rilievo assume altresì il disposto dell'articolo 5 che consente la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizio-

nali comunali e provinciali sui terreni, in pendenza della delimitazione delle zone colpite;

legge 25 gennaio 1962, n. 11, che non richiama direttamente la 739 nella parte riflettente le provvidenze in favore delle aziende danneggiate, ma anch'essa rientra nel quadro di una politica che intende contenere gli effetti negativi del dissesto idrogeologico, che è quasi ovunque la causa fondamentale del danno, onde consentire la ripresa produttiva delle aziende colpite. La legge è importante, in quanto rende possibile, appunto, l'esecuzione di un « piano » per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, in attuazione del « piano orientativo » disposto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

legge 26 luglio 1965, n. 969, che reca stanziamenti per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38;

legge 29 novembre 1965, n. 1314, che dispone nuove autorizzazioni di spesa per l'applicazione delle menzionate leggi n. 739, n. 38 e n. 969.

Sarebbero inoltre da richiamare le leggi con le quali si è fatto fronte agli eventi alluvionali di carattere eccezionale che, nell'autunno 1966, colpirono in particolare la regione Toscana e anche altri territori. Trattasi del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, e del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito poi nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Queste leggi apportano sensibili innovazioni in rapporto alla precedente legislazione, tenuto conto della assoluta eccezionalità dell'evento. Le leggi stesse contengono richiami e alcune modifiche alla 739.

Sembra ormai giunto il momento di procedere a una rielaborazione e coordinamento della legislazione vigente, che può trovare sede soltanto nella predisposizione di un testo unico delle provvidenze legislative che si rivolgono al ripristino delle aziende agricole colpite da alluvioni e da eventi atmosferici avversi (tra questi ultimi sono ovviamente da considerare i danni apportati dalla grandine e dalle gelate, quando assumano dimensioni che ne denunciano la eccezionalità; e anche le perdite di prodotti causate da persistenti fenomeni di siccità, così frequente in alcune regioni).

Questa esigenza della promulgazione di un testo unico sulle provvidenze per danni alluvionali viene posta in rilievo dai presentatori della presente proposta di legge, con il con-

ferimento di apposita delega al Governo, formulata all'articolo 4 del testo.

Occorre chiarire che le provvidenze si rivolgono alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende colpite e non al risarcimento del danno, in quanto la nostra legislazione non contempla questa forma di intervento diretto. Lo Stato però interviene non soltanto a curare gli effetti dell'evento alluvionale o delle eccezionali avversità atmosferiche ma interviene altresì a rimuovere le cause del danno stesso quando a determinarlo o ad aggravarlo si manifestino situazioni di dissesto idrogeologico. Questi interventi — alla cui importanza abbiamo già fatto cenno — si realizzano prevalentemente col ricorso alle leggi sulla bonifica integrale, sulla bonifica montana, sulle sistemazioni dei bacini imbriferi e dei corsi d'acqua naturali, sulla difesa del suolo.

Torna a questo proposito opportuno richiamare le precise indicazioni del « Programma economico nazionale » di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, e precisamente al Capitolo XIII concernente la « difesa e conservazione del suolo » che ha ipotizzato, a questi fini di assetto fisico, una spesa di 900 miliardi per il quinquennio 1966-70: 350 miliardi per opere idrauliche e circa 550 per le opere idrauliche e di sistemazione del suolo rientranti nel quadro della bonifica e bacini montani, nonché i rimboschimenti. Con la legge 27 luglio 1967, n. 632, è stato disposto un primo stanziamento di 200 miliardi; ma occorrono più incisivi interventi, secondo le linee programmatiche che la speciale Commissione di cui all'articolo 14 della legge stessa non mancherà di indicare.

Ma la difesa del suolo è una soltanto delle componenti, anche se la più importante, di una politica di più ampie dimensioni che investa la difesa e il consolidamento del mondo rurale anche nelle componenti economiche e sociali, specie nelle zone montane. La legge sulla montagna — legge 25 luglio 1952, n. 991 — pur nelle limitazioni di spesa e nella incompletezza normativa apparve strumento valido di questa politica. Prorogata e integrata dalla legge 18 agosto 1962, n. 1360 (scaduta il 30 giugno 1967) è stata ulteriormente prorogata dalla cosiddetta « legge ponte », cioè dalla legge 18 gennaio 1968, n. 13, che ha avuto carattere interlocutorio in attesa di un vero e proprio provvedimento di rilancio, già predisposto nelle sue linee fondamentali da apposita Commissione di studio e che dovrà costituire uno dei più impegnativi provvedimenti legislativi della V legislatura.

* * *

Posto il problema del ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole, colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche, nell'ampio quadro di una difesa attiva dell'ambiente, occorre subito aggiungere che, per quanto riguarda gli interventi di ripristino della produttività delle aziende danneggiate, molti inconvenienti si sono manifestati nell'applicazione delle leggi che si sono susseguite in questo dopoguerra, soprattutto per la mancanza di uno strumento che consentisse tempestività di interventi e disponibilità di mezzi adeguati alle necessità delle aziende colpite. A questa esigenza si ispira la presente proposta di legge, con la quale riteniamo possa recepirsi, sul piano legislativo, la richiesta ripetutamente formulata relativa alla istituzione di un « fondo di solidarietà ».

Numerose furono in passato le proposte di istituzione di questo « Fondo di solidarietà ». Due di esse furono presentate alla Camera dei deputati nel 1957 e 1958 (proposte di legge n. 2969 e n. 197) dal Presidente della Confederazione nazionale coltivatori diretti onorevole Bonomi e da numerosi altri parlamentari di questa organizzazione, le quali però non giunsero all'auspicato traguardo: entrambe ispirate alla necessità di una tempestiva erogazione di fondi per la concessione di provvidenze contributive e creditizie di varia natura e l'alleviamento di oneri tributari. Analoghe iniziative vennero successivamente promosse anche da altri gruppi politici, ma non ebbero miglior sorte.

Una prima importante realizzazione, che merita di essere richiamata in questa sede, è la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33,

con la quale il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha istituito un fondo di solidarietà che consente « interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche ».

In materia di interventi per danni provocati dalla grandine e dalle gelate — che colpiscono con notevole gravità e frequenza ciclica alcune zone d'Italia — si è d'avviso che gli aspetti particolari dell'evento esigano un apposito provvedimento legislativo, che forma oggetto di altra nostra proposta di legge.

La presente proposta si articola come segue. Con l'articolo 1 viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste uno speciale « Fondo di solidarietà nazionale » che, col disposto dell'articolo 2, sarà alimentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, attraverso l'applicazione di un'addizionale del 5 per cento su tutte le imposte dirette e indirette. Il funzionamento del « Fondo » verrà regolato, ai sensi dell'articolo 3, con provvedimento del Presidente della Repubblica, da promulgarsi entro sei mesi dall'approvazione della legge.

Alla necessità di un testo unico delle leggi che regolano gli interventi per danni provocati da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche fa riscontro la proposta di cui all'articolo 4, concernente il conferimento di delega al Governo perché possa provvedervi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, che si auspica possa essere promulgata con la sollecitudine che la delicata materia esige.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la concessione delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale « Fondo di solidarietà nazionale ».

ART. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » di cui al precedente articolo sarà alimentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, dall'apporto di un'addizionale di lire 5 per ogni cento lire d'imposta diretta o indiretta.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno determinati, con apposito regolamento, i criteri e le disposizioni per il funzionamento del fondo di solidarietà nazionale di cui ai precedenti articoli.

Il regolamento, predisposto di concerto tra i ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, sarà promulgato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi concernenti le provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche.